



Sommario

CIRCOLARE INFORMATIVA FEBBRAIO 2020.....	2
LE NEWS DI FEBBRAIO	2
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	2
STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI	3
PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI.....	5
BREXIT.....	6
LETTERE “DI ANOMALIA” RELATIVE AI CORRISPETTIVI TELEMATICI: CHI HA EMESSO FATTURE NON DEVE RISPONDERE ALL’AGENZIA	6
ESTEROMETRO.....	7
IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE	7
PRINCIPALI SCADENZE 25 FEBBRAIO – 15 MARZO 2020	8



CIRCOLARE INFORMATIVA FEBBRAIO 2020

LE NEWS DI FEBBRAIO

Sostituzione del modello F24 con il modello F23 per gli atti privati soggetti a registrazione (DPR n.131/1986)

L'Agenzia delle Entrate ha dato la possibilità, fino al 31 agosto 2020, di utilizzare sia il modello F24 che il modello F23 per il pagamento dei tributi, interessi, sanzioni e accessori per quegli atti tra privati soggetti a registrazione come quanto previsto nel D.P.R. n. 131/1986. **Dal 1° settembre 2020 sarà obbligatorio versare le somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati solamente per mezzo del modello F24.**

Si precisa che per i versamenti dovuti per atti emessi dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere utilizzati i modelli di pagamento allegati agli atti stessi.

Welfare aziendale

La norma di riferimento in tema di welfare aziendale stabilisce che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi previsti nei Piani di welfare aziendale può avvenire attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

In deroga a tale previsione, tuttavia, i beni e servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo riconosciuto dal piano. L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'affidamento della gestione dei piani di welfare aziendale a un'impresa mandataria senza rappresentanza che opera in nome proprio e per conto del datore di lavoro occupandosi sia della gestione amministrativa e contabile dei piani di welfare sia del trasferimento dei voucher ai dipendenti. In tal caso i fornitori fatturano l'acquisto dei beni e servizi scelti dai dipendenti alla mandataria, al momento dell'emissione del voucher; la mandataria a sua volta "ribalta" l'operazione sul datore di lavoro.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, ha confermato le aliquote INPS 2019 anche per l'anno 2020:

- o aliquota del 25,72% per i titolari di partita IVA che producono reddito di lavoro autonomo e che sono iscritti alla gestione separata INPS e che quindi non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria;
- o aliquota del 24% per quei soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- o aliquota del 33,72% per quei soggetti non titolari di partita IVA e per cui non è prevista l'indennità di disoccupazione mensile;
- o aliquota del 34,23% per quei soggetti non titolare di partita IVA e per cui è prevista l'indennità di disoccupazione mensile.

Il minimale di reddito per l'anno 2020 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a Euro 15.935 – si precisa che i contributi sono dovuti in misura correlata al reddito effettivo.



Il massimale di reddito per l'anno 2020 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata dell'INPS è pari a €103.055.

Modalità per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata dell'INPS:

- Titolari di partita IVA: i contributi vengono versati con il meccanismo degli acconti (pari all'80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo nei termini del 30 giugno e 30 novembre – termini ordinari previsti per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi;
- Collaboratori: i contributi vengono versati dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso. (2/3 è a carico del committente e 1/3 è a carico del collaboratore);
- Associati in partecipazione di solo lavoro: i contributi vengono versati dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso (55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato);
- Venditori porta a porta e collaboratori autonomi: i contributi vengono versati dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente).

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa IVA.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2018 è stabilito entro la fine del terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 2 marzo 2020 (cadendo di sabato il giorno 29 febbraio).

La stampa "cartacea" dei registri contabili dopo le novità introdotte dal Decreto Crescita 2019

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l'obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell'esercizio 2018 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, **non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa e quindi contenuto su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa qualora ciò dovesse essere necessario** (ad esempio nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). **È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 2 marzo 2020.**

Questa opportunità, già prevista per i registri IVA, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2018, entro il 30 novembre 2019.



In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio RegISTRAZIONI periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante.	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le novità del Decreto Crescita non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di Imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23.
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23.



L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il **termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale** (per l'esercizio 2018, entro il 2 marzo 2020).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei: va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Nel corso di Telefisco 2020, tenutosi in data 30 gennaio 2020, l'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di poter evitare i nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decidendo volontariamente di emettere fattura.

La conferma, valida per tutti i contribuenti (quindi anche quelli obbligati all'utilizzo della fattura elettronica), potrà essere di estrema utilità per i cosiddetti contribuenti "minimi" o "forfettari" che come è noto possono ancora emettere fattura in modalità cartaceo, ma che al contrario risulterebbero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Detta possibilità viene incontro anche alle esigenze di quei commercianti al minuto che effettuando un limitato numero di operazioni (cessioni o prestazioni che siano), possono evitare di dotarsi del registratore telematico o, in questo periodo transitorio (fino al 30 giugno 2020) in cui possono ancora emettere il vecchio scontrino o la ricevuta fiscale, di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Peraltro, in virtù dell'innalzamento della soglia massima (da 100 a 400 euro) avvenuto con il decreto 10 maggio 2019, potranno fare più ampio ricorso alla fattura cosiddetta semplificata disciplinata dall'articolo 21-bis, D.P.R. 633/1972, in luogo di quella ordinaria.

Una seconda importante precisazione fornita sempre in occasione di Telefisco 2020 riguarda la tempistica di emissione della fattura, che può avvenire come appena detto in sostituzione del documento commerciale. Su questo tema si aveva il dubbio se l'emissione/trasmissione della fattura dovesse essere "contestuale" e cioè avvenire nel giorno stesso dell'avvenuta esecuzione dell'operazione oppure se, si potesse anche in questo caso applicare il termine dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione previsto dal comma 4 dell'articolo 21, Decreto Iva. L'Agenzia nella risposta fornita in occasione del citato incontro conferma quest'ultima soluzione.



Per quanto riguarda invece quei contribuenti già obbligati ad effettuare l'invio telematico dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 (volume d'affari superiore a 400.000 euro), nel caso in cui non abbiamo adempiuto all'invio telematico ma al contempo abbiamo correttamente provveduto a liquidare l'imposta, non saranno soggetti a sanzioni se provvederanno a sanare la mancata comunicazione entro il 30 aprile 2020.


BREXIT

L'Agenzia delle Dogane, con una Nota del 30.01.2020, ha fornito i primi chiarimenti relativamente alle conseguenze fiscali collegate all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, prevedendo un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

In particolare, fino alla fine del 2020 rimarranno invariate la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci.

Solo dopo il 31.12.2020, salvo diverso accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea e la circolazione delle merci verrà considerata commercio con un Paese terzo.

Riepilogando:



LETTERE "DI ANOMALIA" RELATIVE AI CORRISPETTIVI TELEMATICI: CHI HA EMESSO FATTURE NON DEVE RISPONDERE ALL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto e recapitato una comunicazione dedicata alle anomalie collegabili alla mancata ricezione dei corrispettivi telematici riferiti al periodo luglio-novembre 2019 ai contribuenti per i quali non ha ricevuto tali dati relativi ai corrispettivi e che, con riferimento al Mod. IVA 2019, abbiano:

- effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT);
- dichiarato un volume d'affari superiore a € 400.000 (quadro VE).

La comunicazione è stata indirizzata a tutti i soggetti che presentano gli elementi di cui sopra, a prescindere dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi, pertanto coloro che non sono tenuti a tale adempimento possono, tramite CIVIS, fornire chiarimenti e/o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati.

L'Agenzia delle Entrate, in data 03.02.2020, ha precisato che i chiarimenti "*non sono necessari per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni*"



esclusivamente con fattura". Coloro che hanno certificato le operazioni nei confronti di privati tramite fattura non devono quindi fornire alcun chiarimento.

Nel caso invece in cui il soggetto interessato "ammetta il proprio inadempimento" può regolarizzare gli errori / violazioni mediante ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. n. 472/97 beneficiando della riduzione delle sanzioni tenendo presente che nel caso di omesso invio dei corrispettivi è applicabile la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / non trasmesso / memorizzato e trasmesso ma con dati incompleti o non veritieri, con un minimo di € 500.

ESTEROMETRO

Come anticipato nella Circolare Informativa di Gennaio, il D.L. 124/2019 ha **modificato i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture transfrontaliere**.

In particolare, **l'esterometro, a decorrere dal 2020, deve essere inviato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Trimestre	Periodo di riferimento	Termine invio
1° trimestre 2020	gennaio – febbraio – marzo	30.04.2020
2° trimestre 2020	aprile – maggio – giugno	31.07.2020
3° trimestre 2020	luglio – agosto – settembre	02.11.2020
4° trimestre 2020	ottobre – novembre – dicembre	01.02.2021

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Ricordiamo che il D.L. 124/2019, al fine di semplificare gli adempimenti, ha previsto che nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di € 1.000, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 e il 16.12 di ogni anno.

PRINCIPALI SCADENZE 25 FEBBRAIO – 15 MARZO 2020

SCADENZE FISSE	
25 febbraio	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio.
28 febbraio	Comunicazione regime agevolato contributivo INPS Scade oggi l'Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo. Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2020. Comunicazione cessione credito / sconto in fattura interventi riqualificazione energetica Scade oggi il termine ultimo per comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte del potenziale beneficiario, a pena di inefficacia: <ul style="list-style-type: none">- il riconoscimento in fattura dello sconto corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi sulle singole unità immobiliari di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico effettuate nel 2019;- la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi sulle singole unità immobiliari di riqualificazione energetica effettuate nel 2019. Tale comunicazione va effettuata utilizzando le funzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia ovvero presentando l'apposito modello (cartaceo/via PEC) approvato con il Provvedimento 31.7.2019.
29 febbraio	Stampa registri contabili Termine ultimo per procedere alla stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2018 da parte di imprese / lavoratori autonomi. In deroga a quanto sopra, per effetto del DL n. 148/2017 e del DL n. 119/2018, è considerata regolare la tenuta dei registri IVA, in formato elettronico, ancorché non stampati, a condizione che la stampa sia effettuata in sede di controllo. Conservazione digitale registri contabili, fatture elettroniche, dichiarazioni fiscali Termine ultimo per effettuare la conservazione digitale dei libri contabili 2018 (in alternativa alla stampa), fatture elettroniche relativa all'anno 2018 e dichiarazioni fiscali relativi all'anno 2017.
2 marzo	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio. Comunicazione liquidazione periodiche – Li.Pe. IV trimestre 2019



	<p>Scade oggi il termine per comunicare i dati relativi alle liquidazioni IVA - Li.Pe. effettuate nel quarto trimestre solare del 2019 per i soggetti mensili (mesi di luglio, agosto, settembre) o al quarto trimestre per i soggetti trimestrali.</p> <p>Presentazione Mod. IVA 2020 – Li.Pe. IV trimestre 2019</p> <p>Scade oggi il termine dell’Invio telematico del Mod. IVA 2020 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche:</p> <ul style="list-style-type: none">○ ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili);○ al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali). <p>Presentazione del modello UniEmens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese precedente.</p> <p>Trasmissione corrispettivi telematici</p> <p>Scade oggi il termine per Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di gennaio, da parte dei soggetti obbligati dall’1.1.2020 alla memorizzazione/trasmissione che non dispongono del registratore telematico “in servizio”.</p>
<p>9</p> <p>marzo</p>	<p>Trasmissione Certificazione Unica 2020</p> <p>Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2020 relativa ai:</p> <ul style="list-style-type: none">○ redditi di lavoro dipendente e assimilati;○ redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.